



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI
SANIFICAZIONE DELL’ARIA INTERNA PER LE SCUOLE DELLA REGIONE EMILIA –
ROMAGNA.**

**ALLEGATO 4
CAPITOLATO TECNICO**

PREMESSA	3
1. NORMATIVA APPLICABILE	3
2. OGGETTO DELLA FORNITURA	4
3. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI	5
4. OBBLIGHI DEL FORNITORE	6
5. CONSEGNA	7
6. GARANZIA	8
7. ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONI	8

PREMESSA

La presente procedura è finalizzata all'acquisto di dispositivi di sanificazione dell'aria interna utili ad un ricambio quantitativo dell'aria in ambienti interni, con un efficace abbattimento della carica patogena, in un'ottica di contenimento del rischio di contagio SARS-CoV-2. Tali dispositivi saranno utilizzati negli ambienti scolastici in cui il mantenimento di una adeguata qualità dell'aria è di fondamentale importanza per la salute della popolazione scolastica, anche considerata la vulnerabilità dei soggetti (sia studenti che lavoratori) e gli elevati tempi di permanenza all'interno dei locali stessi.

Il presente documento definisce, pertanto, le caratteristiche tecniche minime che devono necessariamente essere possedute dai dispositivi offerti.

1. NORMATIVA APPLICABILE

I dispositivi di sanificazione dovranno essere certificati a marchio CE, ma non come dispositivo medico. I dispositivi dovranno anche essere corredati da una certificazione di conformità, firmata dal titolare del Fornitore o dal legale rappresentante, riportando le indicazioni delle norme tecniche.

I dispositivi di sanificazione di aria dovranno essere conformi:

a) ai requisiti generali di sicurezza:

- IEC 60335-1:2020 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements
- IEC 60335-2-65:2002 Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2 - 65: Particular requirements for air-cleaning appliances

b) ai requisiti di compatibilità elettromagnetica:

- BS EN 55014-1:2017 Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus Emission
- BS EN IEC 61000-3-2:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) Limits. Limits for harmonic current emissions

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi di sanificazione dell'aria interna per le scuole della Regione Emilia – Romagna.

- BS EN 62233:2008 Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure.

I dispositivi in oggetto saranno immessi in commercio sotto la responsabilità del fabbricante e sono quindi soggetti alle disposizioni generali sulla sicurezza dei prodotti in commercio, secondo il codice del consumo (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) che implica una preventiva valutazione del rischio secondo quanto disciplinato dal Decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 Luglio 2022 “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”. Resta inteso che trattandosi di interventi da effettuarsi su edifici scolastici, dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e senza creare disagio e pericolo per i diversi utenti degli Istituti Scolastici.

I dispositivi dovranno, inoltre, essere efficaci sulla base dei criteri e metodi standard di cui al BS EN 17272:2020 Chemical disinfectants and antiseptics. Methods of airborne room disinfection by automated process. Determination of bactericidal, mycobactericidal, sporicidal, fungicidal, yeasticidal, virucidal and phagocidal activities o BS ISO 15714:2019 Method of evaluating the UV dose to airborne microorganisms transiting in-duct ultraviolet germicidal irradiation devices o equivalenti.

Le eventuali emissioni di radiazioni nell’ambiente scolastico non devono superare le soglie consentite dalla normativa nazionale: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81); Direttiva europea 2006/25/UE Radiazioni Ottiche Artificiali-ROA; standard CEI EN 62471:2009 Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade.

Le eventuali emissioni nell’ambiente di ozono, radicali liberi o sostanze pericolose non devono superare i limiti accettabili indicati nel Rapporto ISS COVID-19 n. 56/2020.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

L’oggetto di acquisto del presente appalto sono i prodotti e servizi connessi, specificati nel prosieguo del presente capitolato, che di seguito si elencano:

- fornitura di dispositivi per la sanificazione dell’aria di ambienti interni;
- consegna e messa in funzione del dispositivo nell’ambiente richiesto;
- garanzia e manutenzione del dispositivo, come meglio specificato nel prosieguo del presente capitolato.

2.1 IMPIEGO DEI DISPOSITIVI

I dispositivi dovranno essere in grado di sanificare un volume d'aria pari indicativamente ad almeno 150 m³, corrispondente ad un'aula per 25 alunni (50 m²), alta 3 m.

Il dispositivo dovrà provvedere alla sanificazione dell'ambiente garantendo un'aspirazione dell'aria dall'ambiente stesso, il suo convogliamento tramite ventilazione forzata in un vano all'interno del dispositivo in grado di garantire la inattivazione dei patogeni, quali virus, batteri, funghi o altro, tramite agenti chimici, fisici (es. plasma, radiazione ultravioletta o altro) o per azione filtrante.

Non sono da considerarsi idonei dispositivi che per realizzare l'azione di sanificazione utilizzino o producano, durante il loro funzionamento, sostanze chimiche, nocive o pericolose, non adatte ad un utilizzo in ambiente scolastico, che vengano rilasciate all'interno dell'ambiente sanificato al di sopra di livelli accettabili di esposizione. Tali prodotti non possono essere considerati adatti per una sanificazione in continuo, e cioè in presenza di persone, perché non sono in grado di mantenere una qualità dell'aria accettabile.

Il livello accettabile di esposizione per gli inquinanti utilizzati come sanificanti o per sostanze chimiche che possono generarsi all'interno degli ambienti scolastici per azione dello stesso dispositivo dovrà essere identificato dal valore di concentrazione in aria al di sotto del quale non sono noti o ipotizzabili effetti avversi per la salute delle persone. Tali valori possono essere identificati nella letteratura tecnica per agenti chimici.

Per quanto riguarda i dispositivi che utilizzano un meccanismo di sanificazione di tipo fisico (es. radiazione UV-C), è necessario che non vi siano emissioni di radiazioni nell'ambiente scolastico al di sopra delle soglie consentite dalla normativa nazionale e non vi sia generazione di sottoprodotti, es. ozono che possa causare problemi per la sicurezza e la salute degli astanti.

Per l'utilizzo in ambienti scolastici, sono inoltre da escludersi anche tutti i dispositivi che richiedano l'intervento del personale scolastico su base quotidiana o settimanale per manutenzione ordinaria frequente, quali sostituzione di cartucce/filtri, riempimento di sostanze attive ecc.

3. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I dispositivi di sanificazione dell'aria devono essere in grado di garantire determinate performance di abbattimento degli agenti patogeni presenti nell'aria indoor (virus, batteri, funghi e altri microrganismi), al fine di garantire la corretta funzionalità degli stessi, tutelando gli utilizzatori degli ambienti scolastici, sia gli alunni che il personale lavoratore.

I dispositivi offerti devono essere idonei alla sanificazione in continuo, e cioè in presenza di persone.

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi di sanificazione dell'aria interna per le scuole della Regione Emilia – Romagna.

I requisiti tecnici del dispositivo di sanificazione offerto sono i seguenti (considerando come riferimento la sanificazione di un locale di 150 m³):

1. sanificazione dell'aria con almeno un abbattimento di patogeni pari al 99.9%;
2. consumo energetico non superiore a 300 W;
3. rumorosità del sistema non superiore a 50 dB ad un metro di distanza;
4. portata volumetrica di aria pari a 250 m³/h;
5. peso non superiore a 20 kg circa;
6. ingombro corrispondente a 50 cm di spessore x 1.5 x 1.5 m circa;

I dispositivi di sanificazione dovranno essere caratterizzati da un rischio basso per esposizioni accidentali delle persone, per cui è indispensabile che i dispositivi dimostrino:

- di non richiedere l'utilizzo di DPI per la loro applicazione e per il loro utilizzo;
- di non richiedere personale qualificato per il loro uso quotidiano;
- di non emettere nell'ambiente ozono, radicali liberi o sostanze pericolose al di sopra dei limiti accettabili indicati;
- di non emettere nell'ambiente radiazioni elettromagnetiche pericolose o radiazioni ionizzanti al di sopra dei limiti di legge.

L'efficacia del dispositivo nell'abbattimento della carica microbica dovrà essere garantita per almeno 12 mesi in maniera continuativa, ovvero per un utilizzo di almeno 10 ore al giorno per 6 giorni la settimana, nel suo utilizzo in conformità alle modalità fornite dal costruttore. Tale dovrà essere pertanto la durata minima di cartucce, lampade e componenti soggetti ad usura.

4. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore è tenuto a fornire i sanificatori, secondo le modalità e nel rispetto delle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare in favore delle Amministrazioni contraenti i servizi di cui al presente capitolato.

Il Fornitore dovrà garantire che il dispositivo sia adatto al funzionamento in continuo e che tutti gli agenti chimici siano al di sotto dei livelli accettabili di esposizione.

I prodotti devono essere resi funzionanti e consegnati unitamente alla manualistica tecnica d'uso e di manutenzione, la scheda tecnica e altre informazioni nel rispetto delle normative vigenti. La manualistica tecnica d'uso deve essere fornita in lingua italiana e anche in versione informatizzata.

5. CONSEGNA

I prodotti dovranno essere consegnati a cura e spese del Fornitore aggiudicatario nei luoghi e nei locali indicati dalle singole Amministrazioni contraenti nell'Ordinativo di Fornitura e dovranno essere imballati in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spese incluse le attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio, ritiro e smaltimento degli imballaggi.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a prendere contatto con l'Amministrazione contraente per pianificare la consegna dei dispositivi di sanificazione. Il Fornitore dovrà indicare la collocazione ottimale degli stessi dispositivi nell'aula e nei locali scolastici, sulla base dell'occupazione della stanza da parte di persone, sia alunni che insegnanti, mobilio ecc., sulla base della fluidodinamica sia in mandata che in aspirazione degli stessi dispositivi. Sono da evitarsi assolutamente configurazioni che prevedono che l'aria aspirata (potenzialmente contaminata) possa passare in prossimità di persone prima della sanificazione; è necessario, infatti, prevenire un potenziamento del contagio per effetto della circolazione forzata dell'aria all'interno dei locali scolastici in presenza del dispositivo di sanificazione. Se necessario il Fornitore, previo accordo con l'Amministrazione contraente, procederà ad un sopralluogo dei locali scolastici interessati.

Il Fornitore dovrà procedere alle operazioni di messa in funzione del prodotto, unitamente alla verifica del suo perfetto funzionamento (collaudo). I dispositivi dovranno risultare completi di ogni accessorio - anche se materialmente non menzionato nella proposta tecnica - necessario per rendere il tutto perfettamente funzionante, conforme all'offerta e pronto all'uso.

Saranno contestati i dispositivi che risultino difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche richieste e saranno applicate le penali previste dall'art "Penali" dell'Accordo quadro.

In caso di difformità tra il dispositivo consegnato e quello offerto in gara, il Fornitore dovrà provvedere all'immediato ritiro e sostituzione entro 72 ore senza alcun aggravio di spesa. In caso di mancata sostituzione del dispositivo difforme da parte del Fornitore sarà applicata la penale prevista dall'art. "Penali" dell'Accordo quadro.

Tutte le attività di cui sopra dovranno essere effettuate entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento dell'OdF, salvo diversi accordi con le Amministrazioni contraenti.

6. GARANZIA

Tutte le apparecchiature dovranno essere garantite per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, senza alcun onere aggiuntivo da parte delle Amministrazioni contraenti, dovendosi considerare questo servizio compreso nel prezzo offerto in fase di gara. La durata della garanzia decorrerà dalla data di messa in funzione dei dispositivi.

La garanzia copre i difetti e i vizi di fabbricazione e comprende tutte le tipologie di guasto salvo che questi non dipendano da cause determinate da negligenza dell'utilizzatore o da forza maggiore.

Previo accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, la garanzia può essere estesa per ulteriori 36 (trentasei) mesi alle medesime condizioni di cui al capitolato, con il riconoscimento di un corrispettivo.

7. ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONI

Durante la garanzia (24 mesi) il Fornitore dovrà effettuare un'assistenza tecnica attraverso interventi di manutenzione programmata e correttiva con proprio personale specializzato, pena l'applicazione delle penali previste nello schema di accordo.

Manutenzione programmata

La manutenzione programmata dei dispositivi dovrà essere prevista, nel periodo di validità della garanzia, ogni 12 (dodici) mesi e deve comprendere la sostituzione di componenti consumabili (es. cartucce, lampade ecc.).

Manutenzione su chiamata

Nel periodo di validità dei 24 mesi della garanzia, il Fornitore deve provvedere, inoltre, alla manutenzione su chiamata per la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti e accessori del dispositivo fornito che presentino difetti e i vizi di fabbricazione e tutti gli interventi necessari al ripristino dell'operatività dei dispositivi.

La manutenzione su chiamata sarà effettuata con le seguenti modalità:

- numero interventi su chiamata illimitati;
- tempo di intervento entro 72 (settantadue) ore solari dalla chiamata, esclusi sabato e festivi, pena l'applicazione delle penali di cui all'art "Penali" dell'Accordo Quadro;

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi di sanificazione dell'aria interna per le scuole della Regione Emilia – Romagna.

- sostituzione/riparazione immediato delle parti guaste.

La Manutenzione per periodi ulteriori a quelli delle garanzie attivate potrà essere concordata tra il Fornitore e l'Amministrazione. In tal caso dovrà essere riconosciuto un canone.